



L'Associazione Istruzione Familiare (LAIF)

www.laifitalia.it

Riferimenti normativi dell'istruzione parentale,

Quadro normativo generale di riferimento per l'istruzione parentale

In tema di diritto all'istruzione, la gran parte dei testi normativi, sia a livello nazionale che internazionale, concordano nel porre in capo ai genitori il diritto-dovere di operare le migliori scelte inerenti all'educazione e all'istruzione dei propri figli, nel migliore interesse degli stessi.

PRINCIPI INTERNAZIONALI

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1949:

Art. 26:

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. **I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.**

Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, 1929-1959:

Principio settimo:

Il fanciullo ha diritto ad un'istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla sua formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza delle responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile della società. **L'interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori.** Il fanciullo deve avere ogni possibilità di dedicarsi a giochi e ad attività ricreative orientate verso i fini che l'educazione si propone; la società e le pubbliche autorità devono impegnarsi ad agevolare il godimento di questo diritto.

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

Art. 18

1. ... **La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori** oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti **accordano gli aiuti appropriati ai genitori** e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.



L'Associazione Istruzione Familiare (LAIF)

www.laifitalia.it

NORME COSTITUZIONALI

Costituzione della Repubblica Italiana

Art 30:

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

(...).

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e **libero ne è l'insegnamento**.(...)

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.(...)

Art. 118

(...) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni **favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati**, per lo svolgimento di attività di interesse generale, **sulla base del principio di sussidiarietà**.

NORME ORDINARIE

Codice Civile:

Art. 147

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, **istruire, educare** e assistere moralmente i figli, **nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni**, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

Art. 315-bis Diritti e doveri del figlio

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, **educato, istruito** e assistito moralmente dai genitori, **nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni**. **Il figlio ha diritto di crescere in famiglia** e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, **ha diritto di essere ascoltato** in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Legge 27 maggio 1991, n. 176

Art. 18

1. ... **La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori** oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti **accordano gli aiuti appropriati ai genitori** e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017

Art. 1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento **delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Sul piano dei soggetti chiamati in causa, fin da subito si chiarisce con questo riferimento esplicito che si tratta degli alunni/e e degli studenti/esse delle istituzioni scolastiche.

L'istruzione parentale ricomprende sia coloro che fanno il loro percorso in ambito familiare (senza frequentare nessuna istituzione scolastica), sia coloro che fanno il loro percorso nell'ambito di scuole parentali.

In questo vasto panorama, i primi non rientrano nella categoria degli alunni/e o degli studenti/studentesse di istituzioni scolastiche.

Ne deriva che l'accertamento del dovere genitoriale di istruzione della prole, nel caso di istruzione parentale, quanto meno in ambito familiare, dovrebbe avvenire con termini e approcci diversi da quello dell'esame scolastico/esame di idoneità tradizionale.



L'Associazione Istruzione Familiare (LAIF)

www.laifitalia.it

2. La valutazione e' coerente ... con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria **autonomia professionale**, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Nel caso di istruzione parentale, l'accertamento non potrà non tener conto del percorso personale e delle peculiarità dei soggetti coinvolti.

Art. 10 Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

3. In caso di frequenza di una **scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali**, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. **Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.**

Questo comma riguarda chiaramente solo chi fa istruzione parentale frequentando una scuola non paritaria iscritta negli albi regionali.

Art. 23 Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori **dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente**, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali **alunni o studenti** sostengono annualmente l'esame di idoneità **per il passaggio alla classe successiva** in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Viste le considerazioni sopra esposte, visto il quadro normativo generale in cui si inserisce questo decreto, pare chiaro che questo comma si riferisca ad alunni/e, studenti/esse che frequentano scuole parentali e/o che intendono chiedere il passaggio alla classe successiva, o per estensione, a coloro che intendono passare da un regime di istruzione parentale in famiglia a un regime di istruzione scolastica.

Quadro normativo di riferimento sugli adempimenti di chi assolve all'obbligo mediante l'istruzione parentale

Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:

Art. 111 – Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. **I genitori dell'obligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.**

Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005:

Art. 1, comma 4:

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono **dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità**, che provvede agli opportuni controlli.

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Art.23 – Istruzione parentale

In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a **presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.**